

Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport

IL COLLEGIO ARBITRALE

Prof. Avv. Pier Luigi Ronzani
(Presidente)

Avv. Guido Cecinelli
(Arbitro)

Avv. Marcello de Luca Tamajo
(Arbitro)

Prof. Avv. Marcello Foschini
(Arbitro)

Prof. Avv. Luigi Fumagalli
(Arbitro)

nominato ai sensi del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport ("Regolamento")

riunito in conferenza personale in data 8 settembre 2006, presso la sede dell'Arbitrato in Roma, ha deliberato all'unanimità il seguente

LODO

nel procedimento di Arbitrato (prot. n. 1143 del 21.08.2006) promosso da:

A.S. Latina SpA, con sede in Latina al Piazzale Trampolini n. 4, in persona del suo Presidente p.t. Sig. Antonio Sciarretta, con gli Avv.ti Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone

attrice

contro

Federazione Italiana Giuoco Calcio, con sede in Roma alla Via Gregorio Allegri n. 14, in persona del Procuratore Antonio Di Sebastiano, con gli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno

convenuta

e con l'intervento del

Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti / FIGC, con sede in Roma alla Via Po n. 36, in persona del Presidente e legale rappresentante William Punghellini, con l'Avv. Carlo Greco

altra parte

FATTO E SVOLGIMENTO DELL'ARBITRATO

1. La A.S. Latina, con l'istanza presentata in data 21 agosto 2006, ha convenuto la F.I.G.C. in arbitrato affinché venga accertata e dichiarata la illegittimità e la infondatezza della decisione del Comitato Interregionale della L.N.D. assunta il 27 luglio 2006 (e pubblicata nel C.U. n. 8 di pari data), con la quale la A.S. Latina veniva esclusa dal campionato di serie D, anno 2006/2007 e per effetto fosse dichiarata l'immediata ammissione della stessa A.S. Latina al campionato, anche in soprannumero, con vittoria di spese, diritti, onorari ed accessori.

Il provvedimento oggetto dell'istanza della A.S. Latina aveva a fondamento "il mancato deposito delle dichiarazioni liberatorie comprovanti l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti e spettanze al 30 giugno 2006 di tutti i tesserati" e ciò in quanto la A.S. Latina si collocava fra le società "provenienti dall'area professionistica".

I motivi di doglianza della ricorrente riguardano:

- a) come già detto, l'illegittimità e la infondatezza della delibera del Comitato Interregionale a causa della sussistenza nella fattispecie di tutti i requisiti richiesti dal C.U. n. 179 del 1 giugno 2006, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi contributivi al 30 giugno 2006 nei confronti dei propri tesserati;
- b) il radicale mutamento, alla data del 7 agosto 2006, della valutazione circa la posizione debitoria della A.S. Latina, da parte della Lega professionistica di serie C;
- c) la illegittima applicazione del C.U. n. 179 da parte del Comitato Interregionale L.N.D. in forza del combinato disposto di tale comunicato con il C.U. della F.I.G.C. n. 180/A del 31 marzo 2006.

2. Si costituiva la F.I.G.C. con memoria il 28 agosto 2006 contestando la domanda e osservando in primo luogo che il Comitato Interregionale L.N.D. non è organo della F.I.G.C., ma "articolazione funzionale della L.N.D." per cui era necessaria l'integrazione del contraddittorio con detto organismo; nel merito eccepiva l'infondatezza dell'istanza attrice chiedendone il rigetto per l'accertata assenza in capo alla A.S. Latina dei requisiti fissati dal C.U. n. 179 del 1 giugno 2006 lettera 1/A, del Comitato Interregionale della L.N.D.. Per la F.I.G.C. è ancora inconferente il richiamo al C.U. n. 180/A del 31 marzo 2006 in quanto esso è relativo alla diversa ammissione ai campionati professionistici.

In data 28 agosto 2006 si costituiva anche il Comitato Interregionale L.N.D. eccependo che lo stesso Comitato aveva dettato le regole per l'iscrizione al campionato di serie D 2006/2007 con il C.U. n. 179 del 1 giugno 2006 nel quale nella parte indicata come 1/A si impone – con riferimento alle società provenienti dall'area professionistica – nel termine perentorio del 12 luglio 2006 (poi prorogato al 25 luglio 2006) il deposito, tra l'altro, della certificazione rilasciata dal Presidente della Lega Professionisti di serie C, attestante l'avvenuto deposito di tutte le ricevute liberatorie riguardanti i tesserati della società, comprovanti il pagamento di tutti gli emolumenti e spettanze maturate al 30 giugno 2006.

La difesa del Comitato convenuto puntualizzava che la A.S. Latina non aveva depositato nel termine del 25 luglio 2006 tutte le liberatorie suddette, tanto che il Presidente della Lega di serie C in date 7 luglio, 17 luglio e 25 luglio 2006 comunicava al Comitato

Interregionale l'esistenza di vertenze in corso nonché l'assenza di molteplici dichiarazioni liberatorie dei tesserati (ben sedici), alla scadenza del termine perentorio del 25 luglio 2006.

La difesa del Comitato Interregionale dichiarava poi, depositando agli atti il relativo documento, che in data 21 luglio 2006 aveva indirizzato alla A.S. Latina una lettera (inviata per conoscenza alla Lega di serie C) nella quale si invitava la stessa A.S. Latina ad attuare la situazione richiesta dalla normativa mediante deposito entro e non oltre il termine perentorio del 25 luglio 2006, "presso la sede del Comitato", le previste, obbligatorie certificazioni, in difetto delle quali il Consiglio Direttivo del Comitato Interregionale avrebbe provveduto alla esclusione della A.S. Latina dal Campionato di serie D, anno 2006/2007, non avendo la Latina ottemperato né al deposito presso la Lega di serie C, dei suddetti documenti, né al deposito di questi ultimi presso il Comitato Interregionale. Non essendo intervenuto il deposito, il Comitato Interregionale aveva proceduto, per l'osservanza delle norme richiamate, all'esclusione in data 27 luglio 2006.

Per tali motivi il Comitato Interregionale concludeva per la reiezione dell'istanza di arbitrato proposta dall'A.S. Latina S.p.a. con vittoria di spese, diritti, onorari e accessori di causa.

3. In data 8 settembre 2006 si è svolta la riunione del Collegio arbitrale in presenza delle parti costituite per la discussione della controversia e tutte le parti hanno illustrato le proprie ragioni con interventi principali e poi di replica, come risulta dal verbale sottoscritto in pari data.

La A.S. Latina ha depositato due documenti senza alcuna opposizione da parte della difesa del Comitato Interregionale.

Lo stesso giorno 8 settembre 2006 il Collegio arbitrale in conferenza personale, dopo aver esaminato le memorie di difesa ed i documenti agli atti, all'unanimità ha emesso il dispositivo nel quale ha rigettato l'istanza della A.S. Latina ed ha emanato le pronunzie consequenziali sulla base delle seguenti

MOTIVAZIONI

4. In primo luogo va affermato che le regole per l'iscrizione al campionato di serie D stabilite dal Comitato Interregionale con il C.U. n. 179 del 1/6/2006 rappresentano una normativa speciale inderogabile ai fini dell'ammissione al concorso *de quo*. E tali regole, per le società provenienti dall'area professionistica, hanno imposto (punto 1/A) lo specifico adempimento consistente nella produzione, entro il termine perentorio, della certificazione, da parte del Presidente della Lega professionistica di serie C, attestante l'avvenuto deposito di tutte le ricevute liberatorie riguardanti i tesserati delle Società e comprovanti l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti maturati al 30/6/2006. Tale principio ha carattere sostanziale, in quanto ha a sua base l'esigenza di una *par condicio* tra tutte le società concorrenti in modo che non venga falsato il confronto, nel concorso, tra società che presentano una corretta gestione economica, *in primis* nei rapporti con i propri tesserati, e società che, invece, mantengono situazioni debitorie, comunque non certificate, nei confronti dei propri tesserati.

5. Il collegio osserva, poi, che la A.S. Latina era stata tempestivamente avvisata dallo stesso Comitato Interregionale (nota del 21/7/2006) della posizione di grave irregolarità, con nuovo invito a depositare presso di esso la prevista certificazione entro il 25/7/2006. D'altro lato, la certificazione della Lega professionistica di serie C mai intervenuta, anche in ragione delle comunicazioni al Comitato Interregionale in date 7/7, 17/7 e 25/7/2006, dimostra l'inadempimento della A.S. Latina all'obbligo vincolante previsto nel comunicato. Per tutto quanto enunciato, il Comitato Interregionale doveva pronunciare l'esclusione dell'A.S. Latina dal campionato di serie D, per il carattere tassativo delle norme di cui al

comunicato n.179 del 1/6/2006, le cui regole non ammettono una qualsivoglia valutazione discrezionale, proprio perché l'ammissione dei concorrenti al campionato di serie D è subordinato al possesso dei requisiti prescritti e accertati per l'accesso alla competizione.

6. D'altro lato, *ad abundantiam*, sulla base di quanto esposto dalla difesa della A.S. Latina nella riunione dell'8/9/2006, risulta l'assenza di deposito delle certificazioni liberatorie di più tesserati presso la Società. Si aggiunga che anche i documenti depositati, relativi all'adempimento dei pagamenti di due tesserati, Schettino Alberto e Marasco Gennaro, il cui saldo è avvenuto in data 7/9/2006 (con valuta (8/9/2006) e, quindi, oltre il termine perentorio del 25/7/2006, comprovano l'assenza *per tabulas* delle relative dichiarazioni liberatorie che dovevano essere certificate dalla Lega professionistica di serie C. Di conseguenza, la ricorrente non ha fornito la prova di avere ottenuto entro il termine del 25/7/2006 tutte le ricevute liberatorie dei tesserati, ed ha ammesso nella sua comunicazione in data 25/7/2006, indirizzata alla Lega professionistica di serie C, l'assenza di molteplici dichiarazioni liberatorie (per almeno quindici tesserati): documento n.6 depositato dal Comitato Interregionale L.N.D.. Conseguentemente il collegio, nel sottolineare che lo svolgimento del procedimento arbitrale ha consentito il diretto esame, con la partecipazione del ricorrente, circa l'insussistenza di tale requisito relativo all'ammissione della A.S. Latina al campionato di serie D, pone in evidenza come siano stati rispettati dal Comitato Interregionale i principi di trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa e del giusto procedimento.

7. Vanno disattesi anche gli altri tre motivi esposti dalla ricorrente in quanto:

- a) la nota del 7/8/2006 del Presidente della Lega professionistica di serie C, con cui autorizzava l'istituto bancario a sospendere la rimessa dell'importo della garanzia fidejussoria per € 157.000,00, è non solo successiva al 25/7/2006 ma riguarda i rapporti tra la Lega di serie C e la A.S. Latina e, quindi, non assume alcuna rilevanza con riferimento al provvedimento obbligatorio di esclusione dal campionato di serie D della ricorrente per il mancato deposito delle ricevute liberatorie dei tesserati.
- b) Nessuna rilevanza assume il motivo secondo cui al 13/7/2006 il Comitato Interregionale non aveva (ancora) escluso la A.S. Latina dal Campionato, giacché è risultato dimostrato che nessun provvedimento poteva essere assunto in quella data proprio per il mancato deposito delle dichiarazioni liberatorie presso la Lega professionistica di serie C e il non intervenuto invio della certificazione da parte della Lega al Comitato Interregionale.
- c) E' privo di rilevanza giuridica l'assunto della A.S. Latina secondo cui sussiste l'illegittimità del C.U. n.179 rispetto al C.U. n.180/A del 31/3/06, emesso dalla F.I.G.C., in quanto quest'ultimo comunicato riguarda l'iscrizione ai campionati professionistici e nulla ha a che vedere con le regole che il Comitato Interregionale ha il potere di dettare per la diversa iscrizione al campionato dilettanti.

In conclusione, le domande spiegate dalla ricorrente devono essere respinte.

Gli onorari e le spese di arbitrato seguono le soccombente.

I diritti amministrativi versati dalle parti devono essere incamerati dalla Camera.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale

definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,

1. respinge il ricorso presentato dalla A.S. Latina SpA;

2. fermo il vincolo di solidarietà, condanna la A.S. Latina SpA al pagamento degli onorari e delle spese di arbitrato, così come liquidati dalla Camera con separato provvedimento;
3. condanna la A.S. Latina SpA al pagamento delle spese di assistenza e difesa sostenute dal Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti / FIGC, che si liquidano in forfettari € 2.000,00 (duemila/00 euro), oltre accessori di legge
4. condanna la A.S. Latina SpA al pagamento delle spese di assistenza e difesa sostenute dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, che si liquidano in forfettari € 1.000,00 (mille/00 euro), oltre accessori di legge;
5. dispone che tutti i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.

Così deciso definitivamente in Roma, all'unanimità e in conferenza personale degli arbitri, il giorno 8 settembre 2006.

F.to Pier Luigi Ronzani

F.to Guido Cecinelli

F.to Marcello de Luca Tamajo

F.to Marcello Foschini

F.to Luigi Fumagalli